


IL DIFENSORE (artt. 96-108)

OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE

- Autodifesa e difesa tecnica
- Divieto di autodifesa esclusiva (Corte cost. **125/1979** e **188/1980**).
- Corrispondente obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale italiano



RAPPORTI FRA DIFENSORE E IMPUTATO

Art. 99 – Estensione al difensore dei diritti dell'imputato.

- 1. Al difensore competono le **facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato**, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo.*
- 2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.*

Imputato e difensore costituiscono una sorta di ente unitario: tutti i diritti dell'imputati sono esercitabili dal difensore.

La legge stabilisce quali sono i diritti spettanti in via esclusiva all'imputato: «**atti personalissimi**», che il difensore può compiere con procura *ad hoc* (es. richiesta di riti speciali quali patteggiamento, giudizio abbreviato, sospensione del processo con messa alla prova).

DIFENSORE DELLE ALTRE PARTI PRIVATE

Anche le parti eventuali (**parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria**) possono avvalersi della assistenza di un difensore, con procura speciale (art. 101).

Come già detto in precedenza, pure la **persona offesa** (benché non sia parte processuale) può farsi assistere da un difensore tecnico (art. 102).

GARANZIE DI LIBERTÀ DEL DIFENSORE (art. 103)

La funzione difensiva è circondata da una serie di garanzie volte a renderla libera da condizionamenti che potrebbero derivare dalla conduzione delle indagini:

- Libertà da **ispezioni** e **perquisizioni**, salvo che queste siano intese ad accertare responsabilità penali dello stesso difensore. Tali atti investigativi, quand'anche ammessi in via eccezionale, vanno compiuti con particolare prudenza, seguendo una procedura *ad hoc* (vanno eseguiti da un magistrato – pubblico ministero o giudice – e non dalla polizia giudiziaria; vanno eseguiti in presenza di un consigliere dell'ordine professionale al quale l'avvocato appartiene);
- Libertà dal **sequestro di documenti attinenti alla difesa**, salvo che costituiscano «corpo del reato»;
- Libertà da **intercettazioni** di conversazioni con l'imputato (anche qui, salvo che queste costituiscano «corpo del reato»);

RAPPORTI FRA DIFENSORE E IMPUTATO IN CUSTODIA CAUTELARE

Situazione molto delicata.

Chi vive in stato di cattività, ha spesso nel proprio difensore l'unico **sollievo**, anche esistenziale.

La legge (art. 104) ammette in linea generale che l'avvocato possa vedere subito la persona arrestata, fermata o in stato di **custodia cautelare** (= in carcere o ristretto nel proprio domicilio).

Tuttavia, nei procedimenti di «criminalità organizzata» (art. **51 comma 3-bis** e **comma 3-quater**) il «*giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, **dilazionare**, per un tempo non superiore a **cinque giorni**, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore*» (art. 104 comma 3).

Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento (art. 105)

- Un solo difensore non può difendere più imputati con posizioni fra loro incompatibili.

(Regola di buon senso che tuttavia viene esplicitata nel comma 1 dell'art. 105).

- Si considera sempre incompatibile la difesa di più imputati che «*abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b)*» (comma 4-bis).

Norma volta a evitare narrazioni concordate fra collaboratori di giustizia,